

CONTRATTO DI SERVIZIO

- Comune di Altopascio c.f. 00197110463, di seguito denominato “Comune”;
- “Altopascio Servizi” S.r.l. c.f. 02110180466, di seguito denominata “Società”

PREMESSO

che la Società, costituita, con atto del notaio Dr. Roberto Martinelli in data.7.2.2008 (rep155.535), ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

che la Società, che costituisce emanazione organica del Comune di Altopascio, ha per oggetto, tra l'altro, l'accertamento e la riscossione della Tassa per l'Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P), nonché tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale meglio specificate nello statuto sociale della società;

che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio predetto fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Altopascio e la Società al fine di garantire l'autonomia della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, così come prevede l'art.2 dello Statuto del Comune di Altopascio.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I

Art.1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti- ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia nonché dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Altopascio – tra il Comune di Altopascio e la Società inerenti alla disciplina della gestione delle entrate comunali, tributarie (TOSAP).

2. Il servizio consiste:

- in tutte le attività relative alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione relativamente ai tributi comunali meglio specificati sopra;
- tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio di cui sopra comprese le funzioni autorizzatorie.

3. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

TITOLO II

Art. 3- Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio.

1. La Società assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate. Tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.

2. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per le singole attività connesse alla gestione delle attività di cui all'art. 2.2 quali stampa, imbustamento, invio tramite posta, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi oltre a quelli previsti...

3. La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei Tributi Comunali e delle altre entrate indicate al punto 2.2. ed informa la propria attività ai seguenti principi:

- a) esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto, delle convenzioni attuative, dei regolamenti comunali e di contabilità, delle entrate e dei tributi.

- b) responsabilità della gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
 - c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
 - d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e dalle disposizioni comunali.
4. La Società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto, previa emissione di apposito provvedimento, utilizzando sistemi di pagamento analoghi a quelli impiegati per il versamento dei tributi.
5. Il Comune mette a disposizione della Società tutte le banche dati proprie di ciascuna entrata e garantisce l'utilizzo delle banche dati di enti con i quali il Comune stesso ha sottoscritto convenzioni di utilizzo e che risultano indispensabili al corretto svolgimento del servizio.
6. La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il Conto dell'agente contabile previsto dall'art. 93 del D.lg.vo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni. Il conto di gestione dell'agente contabile dovrà poi essere approvato dal Comune ed essere inviato, a cura dello stesso, alla Corte dei Conti.
7. La Società ogni decade del mese riversa alla Tesoreria del Comune le somme riscosse, al netto del rimborso spese previste a carico del debitore. Contestualmente al riversamento delle somme dovute la Società rimette all'Ufficio ragioneria del Comune un documento di rendicontazione, diversificazione in funzione delle singole entrate. Tale documento dovrà almeno contenere:
- a) l'indicazione degli importi incassati, suddivisi per ciascuna entrata e per anno di competenza;
 - b) l'indicazione degli importi residui.

TITOLO III

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. La Società organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione osservate le disposizioni di legge in materia ed i relativi regolamenti e tariffe adottati del Comune e dovrà comunque conservare presso la sede tutta la documentazione relativa alla gestione a disposizione del Comune e, allo spirare della stessa, dovrà essere consegnata, nel termine di trenta giorni, all'Ente che provvederà a custodirla sin al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.
8. Gli uffici della Società dovranno rimanere aperti al pubblico in modo da garantire la massima accessibilità degli stessi, funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale.
9. La Società si impegna, anche in assenza di un obbligo di legge, ad inviare all'utenza contenuta nelle proprie banche dati, un avviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate. L'avviso dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della fattispecie imponibile, le sanzioni applicabili in caso di ritardo versamento, l'ubicazione degli uffici a cui rivolgersi, le modalità di versamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile per il contribuente.
10. Il contribuente potrà effettuare i versamenti dovuti secondo le modalità indicate dalla Società.
11. La Società si impegna al mantenimento di un sito web, all'interno del sito del Comune di Altopascio, all'interno del quale verranno pubblicate notizie ed informazioni utili oltre che le modalità di eventuale accesso elettronico. Si impegna altresì a promuovere servizi telematici innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi offerti.
12. La Società si impegna ad attuare attività di comunicazione e sensibilizzazione mirate al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Comune. Tali obiettivi, di seguito elencati in modo non esaustivo, possono essere indicati:
- miglioramento delle qualità e dell'efficienza dei servizi offerti
 - sensibilizzazione nei confronti del cittadino sull'importanza sociale e civile di un corretto comportamento nei confronti del pagamento di tasse e tributi.

- Informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi e consentirà, ove strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base a leggi e regolamenti

Art. 5 - Ricorsi

1. Relativamente alle controversie relative all'applicazione dei tributi affidati, la titolarità del contenzioso è della Società e subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi assumendo la veste di Funzionario Responsabile del Tributo ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. La Società può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale.
3. La Società è tenuta a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Art. 6 – Obblighi della Società.

1. La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
2. La società si impegna ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.
3. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

Art. 7 -Vigilanza del Comune.

1. Il Comune ha potestà di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società in esecuzione del presente contratto di servizio, delle convenzioni attuative e dello Statuto del Comune. A tale fine il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nella gestione del servizio ed anche nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari all'organizzazione del servizio stesso.
2. La Società dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 8 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Fermo restando quanto indicato per ciascuno servizio negli articoli che precedono, l'obbligo di cooperazione consiste in particolare:
 - a. nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione del servizio affidato ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate.
 - b. nel garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti assunti dall'Amministrazione Comunale che possono essere rilevanti al fine dell'espletamento dei servizi affidati;
 - c. nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati dalla Società, impegnandosi a mantenerle ed a effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementare la funzionalità.
 - d. nel consentire in particolare agli operatori della Società l'accesso a qualunque informazione in possesso dell'Ente utile e necessaria per l'acquisizione dei flussi informatici finalizzati alla costruzione di nuove banche dati.
 - e. nella collaborazione da parte degli uffici comunali i quali sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in merito ad eventuali modifiche ai Regolamenti applicabili ai servizi gestiti.
 - f. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o strutture comunali per fatti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società;
 - g. nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature

necessarie per lo svolgimento dl servizio.

Art. 9- Corrispettivo del servizio-minimo garantito.

1. L'effettuazione del servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguito (imposta, sanzioni, interessi), con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo della Società di versare in ogni caso al Comune un minimo garantito annuo netto di € 54.000,00.
2. L'aggio a favore della Società è di 20%
3. Tutte le spese postali inerenti e conseguenti l'attività di accertamento e riscossione sono a totale carico della Società.
4. Per il primo anno è riconosciuto un aggio suppletivo del 10% sugli introiti lordi del servizio derivanti dall'emersione dell'abusivismo, intendendo come tali gli introiti di accertamento di occupazioni in precedenza completamente "sconosciuti" al Comune.

Art. 10- Revisione del contratto.

1. Nel caso di variazione di tariffa superiore al 10% deliberato dal Comune o stabilito per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto saranno ragguagliati in misura proporzionale ad maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 11- Divieto di cessione e subappalto del servizio.

1. E' vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto. É nulla la cessione del contratto a terzi.

TITOLO IV

Art. 12 – Tutela della privacy.

.Le parti si impegnano a mantener le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalla stipula del presente fino al 31.12.2050.

Art. 14 -Riscatto

1. Il Comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio di gestione in oggetto prima della scadenza di cui all'art. 11 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.
2. Il riscatto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.
3. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
4. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletando quest'ultimo, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, sino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 15. Inadempienze.

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi del presente contratto, contesta alla Società con atto formale le inadempienze riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Società può presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.
2. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accoglierle o di intraprendere una controversia.

Art.16 – Controversie

1. Eventuali controversie che potessero sorgere tra Comune e Società anche inerenti la interpretazione e la applicazione del presente contratto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Art.17 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le spese tutte dipendenti, nessuna esclusa, relativa alla stipula e alla registrazione del presente contratto sono a totale carico del Comune.